

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Conferimento di un'azienda bancaria in una s.p.a., successione a titolo particolare: intervento nel giudizio e impugnazione

Il conferimento di un'azienda bancaria in una società per azioni determina la successione a titolo particolare della totalità dei crediti dell'azienda trasferita da parte della società conferitaria, con la conseguenza che la stessa, in tale qualità, non solo può intervenire nel giudizio che abbia ad oggetto un credito compreso, in ipotesi, nell'azienda bancaria ceduta, a norma dell'[art. 111 c.p.c.](#), comma 3, ma può anche impugnare la sentenza pronunciata nei confronti del suo dante causa ovvero essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario di quest'ultimo soccombente nei confronti dello stesso.

NDR: in senso conforme Cass. n. 649/2000 e Cass. n. 11757/2006.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 8.2.2018, n. 3133

...omissis...

Fatti di causa

Il tribunale di Sciacca, con sentenza del 10.17/11/2004, ha accolto la domanda proposta dalla s.p. dddd, accertando la simulazione assoluta di quattro contratti di compravendita immobiliare ddd

Con citazione ddd hanno proposto appello.

Il Banco dddd., nella qualità di successore a titolo particolare, per atto di conferimento del 21/6/2002, della s.p.aaaaa a sua volta succeduta all'originario Banco - ddds.p.a. per atto di fusione del 18/6/2002, è intervenuto volontariamente in giudizio, eccependo la decadenza dall'impugnazione.

La corte d'appello di Palermo, con sentenza del 21/3/2013, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello.

A sostegno di tale decisione, la corte ha evidenziato, da un lato, che la società attrice, nel corso del giudizio di primo grado, è stata incorporata, a seguito di atto di fusione del 18/6/2002, dalla sddd quale è subentrata, con atto di conferimento del 21/6/2002, l'intervenitrice volontaria, e, dall'altro lato, che l'atto di appello è stato notificato all'originario ddd eletto da quest'ultimo nel primo giudizio, in data 22/12/2005, quando, cioè, la società attrice si era già estinta per incorporazione nella s.p.a. C., alla quale, dunque, l'impugnazione avrebbe dovuto essere notificata quale successore a titolo universale dell'originaria attrice. L'impugnazione, quindi, ha concluso la corte, in quanto proposta nei confronti di una parte estinta, è nulla, senza che tale nullità possa dirsi sanata, posto che, da un lato, la s.p.a. C. (ora s.p.a. U.), suo successore a titolo universale, non si è costituita in giudizio nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c. mentredd che volontariamente intervenuto in giudizio è soggetto diverso dall'originario Banco dddd è legittimato a resistere, quale successore a titolo particolare, di C., ai sensi dell'art. 111 c.p.c..

Con ricorso notificato il 5/5/2014 alla s.p.a. dddd depositato il 17/5/2014, ha chiesto, gli appellanti hanno chiesto per un unico motivo, la cassazione della sentenza della corte d'appello.

Ha resistito la s.r.l.ddd, nella qualità di società acquirente, con atto del 20/11/2007, del diritto controverso dalla sddd che, a sua volta, con atto del 28/12/2001, lo aveva acquistato dalla s.p.a. ddd con controricorso notificato il 12/6/2014 anche alla s.p.a. U., nella qualità di società succeduta alla s.p.a. dd per atto di fusione del 19/10/2010, e depositato il 30/6/2014.

La s.r.l. IR ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. In via preliminare, la Corte deve esaminare la questione dell'ammissibilità del ricorso, in quanto dddd nel giudizio d'appello.

2. Il ricorso è senz'altro ammissibile. Il conferimento di un'azienda bancaria in una società per azioni determina, infatti, la successione a titolo particolare della totalità dei crediti dell'azienda trasferita da parte della società conferitaria (Cass. n. 13765/2007), la conseguenza che la stessa, in tale qualità, non solo può intervenire nel giudizio che abbia ad oggetto un credito compreso, in ipotesi, nell'azienda bancaria ceduta (ovvero, come nella specie, la pretesa sostanziale che nello stesso abbia il suo fondamento, come l'azione di simulazione ovvero di revoca), a norma dell'art. 111 c.p.c., comma 3, ma può anche impugnare la sentenza pronunciata nei confronti del suo dante causa ovvero, come è accaduto nella specie, essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario di quest'ultimo soccombente nei confronti dello stesso (Cass. n. 649/2000; conf., Cass. n. 11757/2006).

3. Non è, invece, ammissibile, sebbene configurato come "controricorso", l'atto di intervento spiegato (solo) nel presente giudizio dalla s.r.l. IR, nella asserita qualità di società acquirente, con atto del 20/11/2007, del diritto controverso dalla s.r.l. IF che, a sua volta, con atto del 28/12/2001, lo aveva acquistato dalla s.p.a. Banco ---. Il successore a titolo particolare, se può impugnare tempestivamente per cassazione la sentenza di merito, non può anche intervenire nel giudizio di legittimità in difetto di una espressa previsione normativa, regolante tale autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicitare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (Cass. n. 5759/2016).

4. Con un unico articolato motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e l'errata applicazione di norme di diritto, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto inammissibile l'appello in quanto proposto con atto notificato al difensore domiciliatario della società attrice pur se in precedenza estinta per fusione, laddove, al contrario, nel regime anteriore alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 2504 bis c.c., comma 1, è validamente proposta l'impugnazione notificata al procuratore costituito di una società che si sia estinta per incorporazione se l'impugnante non abbia avuto notizia, come nella specie, dell'evento modificatore della capacità della persona giuridica mediante la sua notificazione.

5. Il motivo - che è ammissibile, essendo perfettamente chiaro quali siano le norme giuridiche che si assumono violate - è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale tra un primo orientamento (Cass. n. 1413/2006; Cass. n. 6686/2006; Cass. n. 23168/2006, Cass. n. 554/2004; Cass. n. 22236/2004; Cass. n. 17402/2003, Cass. n. 9504/2002, Cass. n. 7254/1999) secondo cui, nel regime anteriore alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 6 del 2003 all'art. 2504 bis c.c., comma 1, se la fusione interviene dopo la pubblicazione della sentenza e durante la pendenza del termine per impugnarla, l'impugnazione dovrà essere proposta da o contro il nuovo soggetto effettivamente legittimato anche se l'evento della fusione non sia stato nè dichiarato nè notificato, ed un secondo orientamento (Cass. n. 12387/2004, Cass. n. 10501/2004 e Cass. n. 8908/2004, Cass. n. 4741/2001, Cass. n. 6065/1998) secondo cui, invece, se la fusione non sia stata portata a conoscenza della controparte, l'appello deve ritenersi ritualmente proposto nei confronti della società incorporata perchè l'incorporazione può assumere rilevanza solo quando sia dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, ovvero emerga comunque dalla relazione di notifica di uno degli atti di cui all'art. 292 c.p.c., ha privilegiato tale secondo orientamento definitivamente affermando, quindi, che, in tema di fusione per incorporazione, realizzata (come nel caso di specie) prima dell'entrata in vigore del novellato art. 2504 bis c.c., l'impugnazione è validamente notificata al procuratore costituito di una società che, tanto nel corso del giudizio di merito, quanto dopo la chiusura della discussione (o la scadenza del termine di deposito delle memorie di replica), si sia estinta per incorporazione, tutte le volte in cui l'impugnante non abbia avuto notizia dell'evento modificatore della capacità della giuridica mediante la notificazione di esso (Cass. SU n. 19509/2010; conf. Cass. n. 266/2011; Cass. n. 22056/2013).

6. Nel caso di specie, non risulta che i ricorrenti abbiano ricevuto la notifica di siffatto evento. Ne consegue che l'appello, dagli stessi proposto con citazione notificata alla società attrice presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado, doveva essere considerato senz'altro valido, pur se l'appellata, nel corso del giudizio di primo grado, sia stata incorporata, a seguito di atto di fusione del 18/6/2002, dalla s.p.a. C..

7. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, pertanto, cassata, con rinvio alla corte d'appello di Palermo che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

pqm

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla corte d'appello di Palermo che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.